

Ferrovie Appulo Lucane Srl

Appalto integrato

Schema di Contratto di appalto

C.U.P.: – G.I.G.:

Appaltatore: _____

Importo complessivo del contratto: € _____ (Euro _____) di cui € _____ (Euro _____) per lavori, € _____ (/_) per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso ed € _____ (Euro _____) per corrispettivo della progettazione esecutiva.

Tra

Ferrovie Appulo Lucane Srl, in appresso anche Fal o stazione appaltante con sede in Bari, via _____ (C.F./P.IVA _____), in persona del che si sottoscrive, nella qualità di esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della società rappresentata;

e

_____, con sede in _____ (C.F./P.IVA _____) in persona di _____ nella qualità di _____ (in prosieguo indicata come "l'appaltatore") che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola /*oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese*) capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo _____, costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti: 1. impresa _____ con sede in _____, via _____ (CF./P.IVA _____); 2. 1. impresa _____ con sede in _____, via _____ (CF./P.IVA _____); nonché l'impresa _____ con sede in _____, via _____ (CF./P.IVA _____)

premesso che

- 1) Ferrovie Appulo Lucane Srl, ha indetto con bando pubblicato il _____ sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana e il _____ sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la F.A.L. s.r.l. una procedura aperta, per l'affidamento secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del Progetto definitivo, approvato con _____, per gli interventi di "estensione del raddoppio della linea Bari - Matera dalla fermata Grumo Appula al km 21+125I".
- 2) La procedura di gara è stata indetta per un importo complessivo a base di gara di Euro _____ di cui Euro _____ per l'esecuzione dei lavori a corpo; Euro _____ quale corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo; Euro _____ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- 3) l'appaltatore, nella piena consapevolezza di tutte le circostanze e le condizioni qui avanti riferite e comunque di quelle tutte indicate negli atti di gara, ha presentato offerta risultata aggiudicataria, in esito alla procedura concorsuale, con il ribasso del _____ %;

M.W.M.

- 4) sono stati esperiti con esito favorevole nei confronti dell'appaltatore tutti i controlli e le verifiche previsti dal Codice dei contratti pubblici e dalle altre norme di legge e, di conseguenza, è stata pronunciata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'appaltatore;
- 5) sussistono pertanto tutti i presupposti e le condizioni per procedere alla stipula del presente contratto, conformemente allo schema incluso nei documenti di gara e alle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara.
- 6) [in caso di RTI] L'aggiudicatario ha prodotto Atto costitutivo di RTI , rep _____, Racc. _____ del _____ redatto in _____ per notar _____ e registrato in _____ in data _____, al n. _____ con _____ le seguenti partecipazioni

7) L'aggiudicatario:

- a. ha dichiarato di aver preso integrale e piena visione di tutti i documenti di gara, atti, condizioni, norme e prescrizioni, contenuti nel progetto definitivo, e di impegnarsi ad adeguarsi alle modifiche e/o variazioni al progetto che dovessero essere richieste dalla stazione appaltante ovvero dagli enti competenti preposti al controllo nonché ad apportare al progetto esecutivo tutte le variazioni ed integrazioni eventualmente richieste e a tal fine producendo tutti gli elaborati tecnico – economici progettuali e programmatici, fermo restando il rispetto dei tempi contrattuali;
- b. ha indicato quale progettista per la realizzazione del progetto esecutivo _____;
- c. ha comprovato la sussistenza dei requisiti di partecipazione alla gara;
- d. ha prodotto, a mezzo _____ la cauzione definitiva ex art. 103, comma 1 e ss del D.lgs 50/2016 (in appresso anche Codice);
- e. ha presentato la documentazione sulle coperture assicurative ex art. 103, commi 7 (danni nel corso dei lavori), 8 (polizza indennitaria decennale e polizza per responsabilità civile terzi) nonché per quella ex art. 106, comma 9 del Codice (ritardi e oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo)
- f. Il progettista ha prodotto la polizza assicurativa di responsabilità civile per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24, comma 4 del Codice_____

tutto ciò premesso

si stipula e conviene quanto segue

Premesse e integrazioni

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Si intendono quindi parte integrante del contratto, benché non materialmente allegati, i seguenti documenti relativi alla gara per l'affidamento del servizio in epigrafe, depositati agli atti di "FAL":

- a) il bando di gara; -----
- b) disciplinare di gara; -----
- c) la domanda di partecipazione dell'"Appaltatore"; -----
- d) le dichiarazioni di offerta dell'"Appaltatore"; -----
- e) il DGUE dell'"Appaltatore"; -----
- f) la polizza fidejussoria per cauzione definitiva; -----
- g) il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto sottoscritto in data (se intervenuto);
- h) l'Offerta economica presentata dall'"Appaltatore" in sede di gara.

CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto del contratto e condizioni generali

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di "estensione del raddoppio della linea Bari - Matera dalla fermata Grumo Appula al km 21+125I".
2. L'Appaltatore si obbliga, ad ogni effetto di legge, ad espletare tutte le attività previste, a perfetta regola d'arte e con la massima diligenza professionale, secondo le prescrizioni contenute nel presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché nell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara ed all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito anche "Codice dei contratti") e alle norme, ancorché inserite in altri testi normativi, che disciplinano i contratti pubblici e la loro esecuzione.
3. L'appalto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal disciplinare tecnico prestazionale, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
4. Fanno parte dell'Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti citati nel presente contratto che potranno essere richiesti all'Appaltatore in corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse dal Direttore dei Lavori o dalla Stazione appaltante.

L'appaltatore contraente risponde nei confronti dell'Amministrazione di eventuali errori nella redazione del progetto e nell'esecuzione dei lavori.

Sono compresi nell'appalto tutti i servizi, lavori, prestazioni, forniture e provviste necessarie per dare l'opera completamente compiuta e funzionale secondo le condizioni stabilite negli atti di gara e dal presente schema di contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste da ciascun livello di progettazione con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Art. 2 - Ammontare del corrispettivo contrattuale

1. L'importo a base di gara è stato determinato utilizzando il listino regionale delle OO.PP. pubblicato sul Bollettino della Regione Puglia Edizione 2022.
Ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 la FAL s.r.l. ha provveduto ad incrementare i prezzi del prezzario delle opere pubbliche della Regione Puglia, non ancora aggiornato alle vigenti disposizioni normative, di un'aliquota pari al 15%.
2. L'importo contrattuale è pari ad eurocorrispondente all'importo posto a base d'asta come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara e comprensivo del costo per oneri della sicurezza pari ad €
3. L'importo contrattuale è non imponibile I.V.A. ai sensi dell'art. 9, primo comma del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni.
4. Sono comprese nell'importo contrattuale tutte le prestazioni necessarie, nessuna esclusa, alla redazione del progetto esecutivo e dei suoi allegati lavorazioni e le forniture accessorie necessarie per dare le rispettive opere eseguite a regola d'arte, perfettamente funzionanti, protette, manutenibili e agibili, anche se non sono dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi unitari o negli elaborati progettuali, quali mezzi di fissaggio, organi di raccordo e intercettazione, accessori come sportelli e chiusini, formazione di sottofondi e rinfianchi, fori, tracce, incassature e conseguenti rifiniture, tinteggiature, verniciature di protezione e/o riprese di tinteggiature o verniciature e simili.

L'appaltatore si assume, inoltre, l'onere di qualsiasi prova o indagine integrativa che si rendesse necessaria prima della redazione del progetto esecutivo, integrato con le proposte migliorative.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. dddd) e 59, comma 5 bis del Codice dei contratti pubblici.

2. L'importo contrattuale della progettazione esecutiva e dei lavori come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario resta fisso e invariabile.

E' ammessa la compensazione in conformità a quanto disposto dall'art. 29 D.L. n. 4/2022 e nei limiti delle risorse di cui al comma 7 del medesimo articolo.

3. Il ribasso sui lavori offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari indicati dai documenti costituenti il progetto esecutivo o desumibili da questi ultimi.

Detti prezzi unitari e i computi metrici non costituiscono atti contrattuali e sono utilizzabili esclusivamente ai fini del comma successivo.

4. I prezzi unitari di cui al comma precedente, e ribassati come ivi previsto, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per l'appaltatore per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 4 - Dichiarazioni dell'appaltatore

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'appaltatore, in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di gara, conferma:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto definitivo e dei relativi allegati e delle strutture e dei tracciati e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
- di aver verificato i calcoli ed il progetto esecutivo di strutture e impianti e di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nella redazione del progetto esecutivo e nell'esecuzione delle opere appaltate gravandosi dei maggiori oneri che dovessero derivare da eventuali integrazioni da inserire negli elaborati esecutivi di cantiere che risultassero necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d'opera, ad esigenze legate a subappalti o forniture in opera oppure alla installazione di apparecchiature e componenti;
- di accettare espressamente il progetto esecutivo ed i suoi allegati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 12 del Codice;
- di essere a conoscenza della temporanea indisponibilità di parte dell'area di sedime interessata dai lavori oggetto del presente contratto e di parte dell'area di cantiere;
- di accettare espressamente e per tale ragione la consegna parziale dei lavori;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto delle condizioni dei luoghi e dell'area di cantiere e così della circostanza che la consegna dei lavori avverrà per fasi e sarà condizionata dalla progressiva acquisizione dell'area di sedime dell'opera da realizzare e della più vasta area di cantiere attualmente parzialmente indisponibile;
- di rinunciare a chiedere il recesso del contratto nel caso in cui la consegna dei lavori subisca un ritardo, sia pure solo in relazione ad una parte delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
- di essere a conoscenza che i finanziamenti che assistono la presente procedura andranno perenti laddove non si riuscisse a sottoscrivere il contatto d'appalto entro e non oltre il 31 dicembre 2022;

Makel

- di essere pertanto a conoscenza e di accettare - senza riserva alcuna e senza poter avanzare alcuna pretesa risarcitoria a qualsivoglia titolo - che la stipula del contratto è subordinata alla condizione essenziale che lo stesso si perfezioni con la sua sottoscrizione entro e non oltre la ridetta data del 31 dicembre 2022;
- di essere a conoscenza e di accettare - senza riserva alcuna e senza poter avanzare alcuna pretesa risarcitoria a qualsivoglia titolo - che decorsa inutilmente tale data l'intera procedura sarà revocata con la decadenza di qualsivoglia provvedimento afferente ivi compreso quello di aggiudicazione;
- di rinunciare sin d'ora espressamente a qualsivoglia pretesa, istanza e diritto ivi compresi quelli di natura risarcitoria per lucro cessante e danno emergente eventualmente asseriti conseguenti alla mancata sottoscrizione del contratto, alla revoca dell'intera procedura e alla decadenza di ogni provvedimento adottato ivi compreso quello di aggiudicazione;
- di avere formulato la propria offerta altresì tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo contrattuale.

Art. 5 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione di cantiere

1. L'appaltatore elegge domicilio nel Comune di....., all'indirizzo presso
2. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante
3. L'appaltatore autorizza a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i__ signor..... autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma successivo;
4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT ____ - ____ - ____ - ____ - _____. Ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
5. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
6. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
7. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 6 Responsabile del procedimento e ufficio di direzione lavori

Le funzioni di "Responsabile del procedimento" verranno svolte dall'ing. Massimiliano Natile, che interviene in rappresentanza delle Ferrovie Appulo Lucane (C.F./p.IVA n. 05538100727), presso le quali è domiciliato per la carica.

La composizione dell'Ufficio di direzione dei lavori verrà comunicata all'appaltatore a cura del Responsabile del procedimento.

Art. 7 Responsabilità dell'appaltatore

1. Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore assume la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle obbligazioni nello stesso dedotte nonché della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.
2. La sorveglianza esercitata dalla stazione appaltante, dai suoi rappresentanti, dal Direttore dei lavori e dai componenti dell'ufficio di quest'ultimo, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dalla stessa stazione e/o dal Direttore dei lavori, non sollevano in alcun caso l'appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'appaltatore verso le Fal e verso i terzi.

Art. 8 Progettazione esecutiva

1. La progettazione esecutiva sarà eseguita, da _____, inscritto all'ordine degli _____ di _____ al n. _____, C.F. _____.
2. L'appaltatore e l'esecutore della progettazione sono tenuti a redigere la progettazione esecutiva delle opere sulla base del progetto definitivo posto a base di gara, in coerenza con lo stesso anche ai fini del comma 3 articolo 26 del codice, integrato con le proposte migliorative presentate con l'offerta tecnico-economica ed accettate dalla stazione appaltante e in osservanza di tutte le norme a riguardo previste nel Codice dei contratti, nel d.P.R. 207/2010 per quanto applicabile, nel Disciplinare tecnico prestazionale e in ogni altra di natura inderogabile.

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 9 - Norme regolatrici dell'appalto

L'appalto è disciplinato dal presente contratto, dagli atti di gara (progettazione definitiva e relativi allegati, bando, disciplinare di gara, disciplinare tecnico prestazionale, offerta dell'appaltatore e dichiarazioni rese in tale sede); dal progetto esecutivo una volta verificato e approvato e altresì, ancorché qui non espressamente richiamate, dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari di natura inderogabile che disciplinano l'esecuzione degli appalti pubblici nonché da quelle di natura derogabile per quanto non diversamente disposto nel presente contratto e negli atti di gara

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni va osservato il seguente ordine di prevalenza:

1. norme legislative e regolamentari;
2. contratto di appalto;
3. disciplinare tecnico prestazionale;
4. elaborati dei progetti definitivo ed esecutivo dell'appalto, secondo il seguente ordine: strutturali e architettonici: nell'ambito di ciascuno di tali gruppi, l'ordine di prevalenza è quello decrescente del rapporto (particolari costruttivi, elaborati esecutivi 1÷50, elaborati 1÷100, elaborati in scala minore), ferma restando, comunque, la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica;

Art. 10 - Norme generali sui materiali e i componenti; valutazione della qualità delle opere

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne descrizione, requisiti di prestazione e modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Disciplinare tecnico prestazionale, negli elaborati grafici di progetto, negli elaborati del piano di sicurezza e di coordinamento: elaborati tutti allegati al contratto o da

questo richiamati, nel rispetto dell'ordine di prevalenza di cui al precedente art. 7, da tenere presenti nel caso di eventuale discordanza tra i vari elaborati.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica l'articolo 111, comma 1 *bis*, d.lgs. n. 50/2016.

3. La qualità delle opere, ai fini dell'applicazione di riduzioni di compenso, sarà valutata dalla Direzione Lavori, con attrezzature specializzate, usate direttamente o da società esperte nell'effettuazione di dette misure, sulla base delle indicazioni di valutazione contenute nelle Norme Tecniche.

Qualora nel corso dei lavori vengano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura diverse da quelle indicate nelle Norme Tecniche, ma maggiormente valide per la misurazione degli stessi parametri che servono per la misurazione della qualità, la Direzione Lavori potrà usare queste attrezzature o metodologie senza che l'Impresa possa obiettare alcunché sulle eventuali penali che conseguiranno ai dati misurati.

Art. 11 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente schema di contratto, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO III - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 Consegnna e termine di ultimazione della progettazione esecutiva

1. L'appaltatore è tenuto a consegnare il progetto esecutivo, completo di ogni sua parte ed integrato con le proposte migliorative offerte, unitamente agli eventuali studi, indagini o verifiche supplementari necessari, entro e non oltre (*.....*) **giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di stipula del presente contratto ovvero dalla data di consegna anticipata ex art. 32 comma 8 del codice.
2. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo all'appaltatore, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo sarà applicata la penale di cui al successivo art. 17.

Art. 13 - Consegnna e inizio dei lavori

1. La consegna è disciplinata dall'art. 5 d.m. n. 49/2018 per quanto qui non previsto.
2. La stessa avverrà parzialmente in ragione delle aree già acquisite e di quelle in fase di acquisizione. L'appaltatore non potrà esercitare il recesso a causa di consegna tardiva e/o parziale.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, laggiudicatario è escluso dalla partecipazione, in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a 120 giorni da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

M. Mazzoni
7

5. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche in presenza di temporanea indisponibilità di parte dell'area interessata dai lavori; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

6. Il comma 3 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori che formano oggetto del presente contratto è stabilito in seicentocinquanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.

2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza delle scadenze previste dal cronoprogramma dei lavori, sia per quel che riguarda l'appontamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori, che con riguardo alle singole categorie di lavorazioni individuate dal cronoprogramma stesso;

3. Fuori dai casi di cui all'articolo 107 del Codice il termine può essere sospeso, per ragioni contingenti legate ad esigenze di cantiere, dopo non meno di 30 giorni dalla consegna dei lavori, a discrezione della direzione lavori e sentito il R.U.P. e rimanere sospeso per non più di 15 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori;

La sospensione dei termini di cui al presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi dell'articolo 107, d.lgs. n. 50/2016 e non costituisce motivo per avanzare richiesta di oneri e compensi aggiuntivi da parte dell'appaltatore.

Art. 15 – Sospensioni

Le sospensioni sono disciplinate dagli articoli 107 del Codice come derogato dall'articolo 5, commi 1,2 e 3 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 e 10 del d.m n. 49 del 7 marzo 2018.

Al presente contratto si applica anche la disposizione di cui al medesimo articolo 5 D.L. n. 76/2020 comma 6.

Art. 16 - Proroghe

1. Le proroghe sono disciplinate dall'articolo 107, comma 5, del Codice per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell'approvazione del subappalto che l'appaltante deve effettuare entro il termine di 30 giorni;

f) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni;

g) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

h) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolo o dal capitolo generale d'appalto;

- i) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - l) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - m) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal Responsabile del Procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - n) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro tardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Art. 17 - Penali in caso di ritardo e premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a 1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro..... ..., salvi ulteriori danni in conseguenza del mancato rispetto del suddetto termine.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 2;
 - b) nella presentazione dell'eventuale P.O.S. emendato con le indicazioni dell'Ufficio direzione lavori;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
8. È convenuto un premio di accelerazione in misura pari all'importo della penale secondo le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 50 D.L. n. 77 del 31 maggio 2021.

Art. 18 - Programma di esecuzione dei lavori, cronoprogramma, interferenze ed espropri

1. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predisponde e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori (P.E.S.), elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

Molto 9

2. Tale programma - coerente con il cronoprogramma, deve riportare, per ogni lavorazione e nel rispetto del termine finale per l'ultimazione dei lavori, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché la previsione dei tempi previsti per la maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori - deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 10 giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.

3. Qualora l'appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra assegnato, il Direttore dei lavori, al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà riferimento ad un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all'appaltatore per la relativa presentazione ed informando, nel contempo, il Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza.

4. Nella redazione del programma, l'appaltatore deve tenere conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nella misura di [REDACTED] giorni lavorativi;

L'appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- a) delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- b) delle possibili interferenze con le attività della F.A.L. S.r.l. e di altre imprese che dovessero operare nel medesimo sito ove devono essere eseguiti i lavori, con le quali vanno concordate le condizioni atte a minimizzare oneri e rischi, adeguandosi, in difetto, alle disposizioni del Direttore dei lavori senza che questo comporti il riconoscimento di indennizzi o compensi;
- c) della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- d) delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere.

5. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

6. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. Il programma deve essere aggiornato ove necessario prima dell'approvazione dei singoli SAL.

7. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati

dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

- e) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - f) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
8. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo e delle tempistiche previste.

9. Eventuali interferenze che comportassero interventi di spostamento di impianti a rete, aerei o interrati, saranno rimosse a cura e spese della stazione appaltante, in accordo a quanto indicato negli elaborati di progetto riguardanti le interferenze e le fasi di cantiere, senza che ciò costituisca motivo per sospensione dei lavori, a meno di diversa indicazione del direttore dei lavori.

Allo scopo, l'appaltatore è obbligato in base al presente schema di contratto a consentire l'accesso alle aree di cantiere da parte delle imprese e degli operatori addetti allo spostamento dei servizi interferenti, ed a modificare il programma dei lavori in modo da coordinare le proprie attività con quelle delle imprese esterne, in base alle indicazioni che saranno fornite dal direttore dei lavori e dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, senza che ciò comporti motivo per compensi aggiuntivi, fermo restando la facoltà del direttore dei lavori e del Responsabile del Procedimento di procedere a sospensione dei lavori.

Art. 19 – Impossibilità di prosecuzione nell'appalto per vicende inerenti l'appaltatore

Al presente contratto si applica la previsione di cui all'articolo 5 commi 4 e 5 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 per cui nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa proseguire con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

- a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- b) interella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
- c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
- d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

Le disposizioni suddette si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni

pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 20- Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'articolo 108 del Codice.

E' facoltà della Stazione appaltante risolvere il presente contratto in ogni momento qualora l'operatore economico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2) E' altresì facoltà della Stazione appaltante risolvere il presente contratto qualora la ditta, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa committente si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni previste dal presente contratto;

3) Il contratto può altresì essere risolto in danno dell'operatore economico incaricato in uno dei seguenti casi a semplice richiesta di FAL:

a) Limitatamente alla fase di progettazione, revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria, la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;

b) Perdita o sospensione della capacità a contrarre con la pubblica Amministrazione a seguito di provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

c) Applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;

d) Violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

e) Accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 17;

f) Accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 8, del D.Lgs n. 50 del 2016 o all'articolo 10, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010;

g) Superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del presente contratto;

h) Reati accertati ai sensi dell'articolo 108, comma 1 lett. c) e d) del D.Lgs n. 50 del

4) La comunicazione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Nel caso di risoluzione per ritardo la penale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 4 citato articolo 108.

È in ogni caso dovuto dall'appaltatore il risarcimento di qualunque danno o pregiudizio in cui incorre la Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, ivi comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 21 - Anticipazione

In favore dall'appaltatore sarà corrisposta l'anticipazione contrattuale, nella percentuale e con le modalità e condizioni previste dall'art. 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016.

Art. 22 - Pagamenti in acconto

1. I pagamenti sono disciplinati dagli articoli 30, commi 5 e 5 bis, nonché dall'articolo 113 bis del d. lgs. n. 50/2016 e dall'articolo 48 bis DPR 602/1973.
2. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati come disposto dalla legge e dal presente contratto, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al seguente comma, nonché al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti e delle imposte, raggiungano un importo non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila).
2. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2;
3. In deroga alla previsione del comma 2, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto che non comporti comunque, unitamente ai pagamenti precedentemente effettuati, il superamento del 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale.
4. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, nonché della certificazione della regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Edile competente per territorio relativa agli stessi soggetti;
 - b) all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 46, commi 4, 5 e 6, e 47, commi 2 e 3, del presente Capitolato;
 - c) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, all'avvenuta trasmissione delle fatture quietanziate del subappaltatore o del cattimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
 - d) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
 - c) all'ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Art. 23- Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 15 (quindici) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del Responsabile del

Procedimento, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il conto finale verrà trasmesso, nei successivi trenta giorni, all'organo di collaudo a cura del R.U.P., unitamente alla propria relazione finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 24, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del Codice.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tipo, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole ivi contenute.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 24 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 24 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Art. 25 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 25, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 26 - Cessione dei crediti

La cessione di credito è consentita ai sensi dell'articolo 106, comma 13 del Codice del D.Lgs. n. 55/2016.

CAPO V- CAUZIONI E GARANZIE

Art. 27 - Cauzione definitiva e ritenute di garanzia

1. L'Appaltatore ha prestato, nelle forme di legge e secondo quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia fideiussoria pari al 10% del corrispettivo contrattuale, per euro. (diconsi euro..), rilasciata in data da, che si allega al presente atto sub lett. ____), contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

3. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

4. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

5. A garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (euro zero e centesimi cinquanta ogni cento).

Art. 28 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa e del progettista

1. Viene dato atto che l'appaltatore ha rilasciato copia della polizza assicurativa n_____ emessa da _____ che tiene indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati copre tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»

(C.A.R.) e:

a) prevede una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto:

euro ... , di cui:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro ... ;

partita 2) per le opere preesistenti: euro ... ;

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro ... ;

b) deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) è stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a quindi non inferiore al 10% dell'importo del contratto assicurato.

5. L'appaltatore ha altresì stipulato la polizza indennitaria decennale n..... a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi per una somma pari a

6. E' stata stipulata e prodotta la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori oggetto della progettazione n....., con efficacia e durata a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con massimale pari a nonché assicurata copertura assicurativa ex art. 106, comma 9 del Codice (ritardi e oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo).

CAPO VI- DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 29 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106, d.lgs. n. 50/2016.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore ritenga di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie omogenee di lavori dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 30 - Varianti per errori o omissioni progettuali

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il 15% dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara.
2. In tal caso i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 31 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento;
2. Nella formazione di nuovi prezzi, nel caso in cui le lavorazioni interessate siano riconducibili a quelle riportate nell'Elenco regionale dei prezzi per l'esecuzione delle opere pubbliche", il nuovo prezzo non potrà essere superiore a quello riportato in detto elenco, ridotto del ribasso percentuale offerto applicato al prezzo di elenco escludendo la quota relativa alla sicurezza (0,5%).

Art. 32 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo / di regolare esecuzione deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione trascorsi due anni dalla sua emissione assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
5. Si applicano anche per quanto non espressamente riportato le disposizioni di cui all'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016.

CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 33 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predisponde, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.



5. L'appaltatore informa tutte le lavorazioni, ivi comprese quelle da lui direttamente subappaltate, al criterio «*incident and injury free*».

Art. 34 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 30 e 105 del codice dei contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del codice dei contratti.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Art. 35 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

CAPO VIII - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 36 - Subappalto

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'Aggiudicatario circa le parti del servizio da subappaltare, indicate in: _____, l'Amministrazione dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendo le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dell'art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. L'Aggiudicatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice per la parte del servizio oggetto di subappalto. Il Comune è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione di quella parte di servizio oggetto di subappalto.

CAPO IX – CONTROVERSIE

Art. 37– Collegio Consultivo Tecnico

Prima dell'avvio dei lavori dovrà essere costituito il Collegio Consultivo tecnico secondo le previsioni e la disciplina di cui all'articolo 6 del D.L. n. 76/2020 nel testo vigente e alle Linee Guida adottate con D.M. del 17 gennaio 2022.

Art. 38 - Controversie

1. Eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'appaltatore durante l'esecuzione come al termine dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, potranno formare oggetto del procedimento di accordo bonario previsto dall'art. 205 del codice dei contratti.

2. Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, le controversie saranno deferite all'Autorità Giudiziaria.

Il Foro competente è quello di Bari.

CAPO X - NORME FINALI

Art. 39 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

Art. 40 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis) della L. 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
3. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni in cui incorre nel caso di mancata applicazione della normativa vigente in materia.
4. L'appaltatore è, inoltre, tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità anche in occasione dei pagamenti effettuati in favore del progettista incaricato, e di eventuali subappaltatori che eseguiranno i lavori. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore dovrà far pervenire dichiarazione relativa al conto dedicato da parte di tutti i soggetti verso i quali effettuerà i rispettivi pagamenti.

Art. 41 - Spese di contratto

Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registri ecc. sono a carico esclusivo dell'appaltatore senza diritto di rivalsa.

Art. 42- Tutela della riservatezza

Il contraente affidatario dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016.

Il contraente affidatario ha proceduto a individuare il/la proprio/a Responsabile del trattamento dei dati personali nella persona di CF.

FAL nomina formalmente il/la Sig./ra, quale Responsabile del Trattamento dei dati personali in esecuzione del presente contratto.

Il contraente affidatario è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

